



# CIUTAT DE L'ALGUER

## CITTÀ DI ALGHERO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 67 DEL 30/06/2025

**OGGETTO: TA.RI. - TASSA SUI RIFIUTI TARIFFE ANNO 2025 - APPROVAZIONE.**

Il giorno trenta del mese di Giugno dell'anno 2025 presso i locali di Villa Maria Pia, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Prima convocazione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sig. Beniamino Pirisi, la presenza del Sindaco Dott. Raimondo Cacciotto, e dei Consiglieri

P	A	Nome
X		ANSINI ANTONINA
X		ARCA SEDDA ANNA
X		BAMONTI ALBERTO
	X	BARDINO PASQUALINA
X		CACCIOTTO RAIMONDO
X		CARIA GIOVANNA
X		COCCO ALESSANDRO
X		COLLEDANCHISE MARCO
X		ESPOSITO GABRIELLA
X		FADDA MASSIMILIANO
X		LOI ALESSANDRO
X		MADAU LUCA
X		MARTINELLI GIANNI

P	A	Nome
X		MORO GIAMPIETRO
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN
X		OCCHIONI GIANPIERO
X		PAIS MICHELE
	X	PERU ANTONELLO SEBASTIANO
X		PICCONI GIUSEPPINA RITA
X		PIRAS CESARE EMILIANO
X		PIRISI BENIAMINO
X		PODDA BEATRICE
X		SALVATORE RAFFAELE
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		TEDDE MARCO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonio Ara, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Servizio 3 - Tributi Entrate comunali

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi articolata, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Atteso che l'art.1 della Legge n.147/2013:

- al comma 651 dispone che *“il Comune nella commisurazione della tariffa TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- al successivo comma 652 dispone altresì che *“il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...] può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'ARERA, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*;

Considerato che la TARI nel Comune di Alghero assume natura tributaria, in quanto non si è ancora realizzato il sistema puntuale di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che permetterebbe l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva;

Preso atto che l'art. 3, comma 2, del D.P.R. 158/1999 specifica che la tariffa è composta da una *parte fissa*,

determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole utenze, in base a formule e coefficienti.

In tale contesto le fasi a) e b) attengono quindi al Piano Finanziario (PEF);

Richiamato l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Rilevato che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea" ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione n. 363 del 03/08/2021 l'ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";
- con deliberazione n. 389 del 03/08/2023 l'ARERA ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- con determinazione n. 1/2023 l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n.363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere *validato* dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà

rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di *approvare* il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni (*adotta*);

Vista la deliberazione consiliare relativa all'*adozione* del Piano Economico Finanziario, aggiornamento annualità 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero (Allegato 1), propedeutico alla determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI per l'anno 2025 e che dovrà essere trasmesso all'ARERA per la sua approvazione;

Dato atto che il quadro economico finanziario da applicarsi per la definizione delle tariffe TARI per l'anno 2025 è quello individuato nel Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2025, di cui alla succitata deliberazione del Consiglio Comunale, recante l'importo complessivo dei costi previsionali per l'anno 2025 quantificato in euro 11.777.929,00;

Preso atto che la ripartizione percentuale dei costi fissi e variabili, tra le Utenze Domestiche e le Utenze non Domestiche, quale presupposto della determinazione delle tariffe TaRi, trova la sua giustificazione nella differente produzione di rifiuti, per quantità, qualità, sistema di raccolta, ecc., sulla base delle valutazioni fatte dal Settore Ambiente del Comune e dal Gestore del servizio. Precisamente si ha: per le Utenze Domestiche costi fissi 60,00% e costi variabili 69,00%; per le Utenze Non Domestiche Costi Fissi 40,00% e Costi Variabili 31,00%;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 30.07.2020 relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI; regolamento da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 08.05.2023;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che nella commisurazione delle tariffe si tiene conto dei criteri determinati sulla base delle disposizioni cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Rilevato che, coerentemente a quanto disposto dal D.P.R. 158/1999, il vigente Regolamento TaRI del Comune di Alghero, riporta le tabelle attinenti rispettivamente alle Utenze domestiche ed alle Utenze non domestiche (quest'ultima contenente 30 categorie) e che, per completezza di classificazione, ai fini Tari è ragionevole ricondurre nella categoria n. 30 le attività di Fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo;

Considerato che, ai sensi del comma 651 del citato articolo 1 della legge n. 147/2013, i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n.158/1999 sono applicati in conformità a quanto previsto alle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. n.158/1999, quale *espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle diverse categorie* avvalendosi limitatamente della disposizione cui all'art. 1, c. 652, Legge n.147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e-bis, del decreto legge 16/2014, dall'articolo 1, comma 1093, della legge 30 dicembre 2018 n.145 e da ultimo dal comma 57 bis del D.L. 124/19 convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, riguardo la derogabilità, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017,

n.205, dei succitati coefficienti Kb, Kc e Kd, in misura inferiore rispetto al minimo o superiore rispetto al massimo, fino al 50% (Allegato 3);

Considerato che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e parti variabili, è determinata in applicazione dei suddetti coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, alle rispettive utenze ed alle relative superfici (Allegato 4);

Richiamati:

- il comma 666 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 che prevede l'applicazione alla TARI del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2020 il quale disciplina le modalità di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati attraverso la piattaforma PAGOPA;

Dato atto che l'Arera con delibera n. 386/2023/R/rif, ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le componenti perequative unitarie *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti *accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti*, e *UR2,a*, per la copertura delle *agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi*, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24 avente ad oggetto *“Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025;

Vista la Deliberazione 1° aprile 2025 133/2025/R/RIF di ARERA avente ad oggetto *“Riconoscimento del «bonus sociale rifiuti» agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”*;

Considerato che:

- l'ARERA, con deliberazione n. 133/2025/R/Rif, ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF aggiungendo all'articolo 2, comma 2.1, il comma 2.1 bis in base al quale *“A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva”*;

- il bonus sociale di cui sopra si applica dal 1° gennaio 2025 secondo modalità applicative che dovranno essere stabilite da Arera entro 4 mesi dall'entrata in vigore del DPCM n. 24/2025;

Considerato che:

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni, dalla legge 25.02.2022, n.15 ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

- l'art. 10 ter del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge n. 69 del 9.05.2025, ha previsto che *“Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale”*;

Visti inoltre:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*;

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)”*;

Visto il comma 683 del citato art. 1 della Legge n.147/2013 che dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Riscontrata, pertanto, la competenza Consiliare, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a), e lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000, e ritenuto di dover adottare il *Piano tariffario* allegato alla presente delibera;

Atteso che l'art. 1, comma 688, della L.n.147/2013 dispone che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI;

Dato atto che ai sensi dell'art.32, comma 1, del vigente Regolamento TARI sono stati fissati i seguenti termini di versamento:

- scadenza 1° rata o rata unica 16.07.2025;
- scadenza 2° rata; 16.08.2025;
- scadenza 3° rata 16.09.2025;
- scadenza 4° rata 16.10.2025;

e, sempre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del vigente Regolamento TARI, *“per comprovate esigenze potranno essere definite diverse scadenze con l'atto di approvazione della lista di carico annuale”*;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra espresso ed in relazione alla necessità di assicurare l'invio degli avvisi di pagamento, di procedere all'approvazione delle tariffe da applicare per il 2024;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 05.02.2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027 e con deliberazione consiliare n. 19 del 05.02.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

Tenuto conto che la presente deliberazione entra in vigore dal 01.01.2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore 1 “Programmazione economica e Risorse Umane”, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti:

- la Legge 147/2013;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 23 Giugno 2011 n. 118;

Richiamato, per quanto concerne l'illustrazione e la discussione in merito all'argomento in oggetto, il verbale di deliberazione n. 66 in data odierna;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Udito l'intervento del Presidente, il quale, non risultando ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e mette in votazione la proposta in oggetto;

Dato atto del seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, come proclamato dal Presidente;

Consiglieri presenti n. 23; favorevoli n. 16: Arca Sedda, Bamonti, Cacciotto, Colledanchise, Esposito, Loi, Madau, Martinelli, Moro, Mulas, Occhioni, Piccone, Piras, Pirisi, Podda, Sartore; contrari 5: Ansini, Caria, Cocco, Pais, Tedde; astenuti n. 2: Fadda, Salvatore;

#### DELIBERA

Di prendere atto del *Piano Economico Finanziario (PEF TARI)*, annualità 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alghero (Allegato 1), approvato con precedente deliberazione consiliare;

Di approvare le *Tariffe Ta.Ri.* per l'anno 2025, così come risultanti dall'Allegato 2) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di approvare gli Allegati 3) e 4) alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di seguito specificati:

- Allegato 3) *Coefficienti di riparto dei costi*;
- Allegato 4) *Ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, nelle rispettive parti fisse e variabili*;

Di stabilire che per le utenze soggette a *Tariffa Giornaliera* la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TA.RI.;

Di stabilire che ai fini dell'applicazione delle tariffe TaRi, le occupazioni per *attività di fiere ed esposizioni temporanee, spettacoli viaggianti, giostre, circo*, sono riconducibili alla tariffa di cui alla categoria 30);

Di dare atto che eventuali riduzioni rese possibili da interventi normativi anche successivi, verranno applicate



alle utenze interessate mediante detrazione in cartella;

Di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 *n. 504, nella misura del 5%*;

Di dare atto che lo stanziamento di entrata nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 realizzabile con le tariffe sopra definite in relazione alla *Tassa Rifiuti*, è pari ad euro 11.777.929,00, iscritto al cod. di Bilancio 10101.51.0012701005 "TARI - DA LISTA DI CARICO ANNUALE (CDC 120)".

Infine, su richiesta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 23; favorevoli n. 16: Arca Sedda, Bamonti, Cacciotto, Colledanchise, Esposito, Loi, Madau, Martinelli, Moro, Mulas, Occhioni, Piccone, Piras, Pirisi, Podda, Sartore; contrari 5: Ansini, Caria, Cocco, Pais, Tedde; astenuti n. 2: Fadda, Salvatore; la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

Sig. Beniamino Pirisi

Segretario Generale

Dott. Antonio Ara

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)

---